



**Motivazione apparente della
sentenza e inerenza dei costi**

di Alessandra Rizzelli

Motivazione apparente della sentenza e inerenza dei costi



La Corte di Cassazione, con un'importante ordinanza, n. 15310 del 03 giugno 2021, ha avuto modo di confermare le sentenze dei giudici tributari che, sia in primo che in secondo grado, avevano accolto le tesi difensive di una società, rappresentata e difesa in giudizio dall'Avv. Maurizio Villani, in merito all'impugnazione di un avviso di accertamento per IRES ed IRAP, stabilendo importanti principi in relazione sia alla motivazione della sentenza che all'inerenza dei costi.

La vicenda ha ad oggetto l'impugnazione da parte di una società di un avviso di accertamento con il quale l'Agenzia delle Entrate contestava le spese sostenute dalla società contribuente, relative al compenso corrisposto al comitato tecnico nonché per l'assistenza al cantiere, ritenendole non inerenti all'attività sociale.

Sia i giudici di primo grado che i giudici di secondo grado davano ragione alla società, ritenendo illegittimo ed infondato l'accertamento, in quanto la contribuente in giudizio aveva ampiamente documentato i costi sostenuti e la loro inerenza.

Avverso la sfavorevole sentenza dei giudici di secondo grado, l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo la nullità della sentenza impugnata per violazione degli articoli 36 del D.Lgs. n. 546 del 1992, 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111, sesto comma, Cost. in relazione all'art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c., per avere la CTR deciso l'appello con motivazione meramente apparente, essendosi limitata - a dire dell'Amministrazione finanziaria - ad asserire

che la contribuente avrebbe dimostrato «con appropriate argomentazioni e con una sufficiente documentazione» che i costi contestati fossero inerenti e deducibili, senza spiegare le valutazioni sottese a tale conclusione.

Orbene, il Collegio, in difformità dalla proposta del relatore, ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo il suddetto motivo del tutto infondato, anche in virtù di altro giudicato tra le stesse parti, favorevole alla società, avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento emesso per IRES ed IRAP relativo a diverso anno d’imposta (2006), conclusosi con ordinanza n. 9960 del 15 aprile 2021, di cui la Suprema Corte non ha che potuto condividere i principi già espressi.

In particolare, in relazione alla “motivazione apparente”, i giudici di legittimità hanno avuto modo di ribadire che si è in presenza di una tipica fattispecie di motivazione apparente, allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 comma 6 Cost. (tra le altre: Cass., Sez. 1^a, 30 giugno 2020, n. 13248).

Tanto rilevato, nella fattispecie in esame, la Suprema Corte ha posto in evidenza come i giudici di secondo grado avevano adeguatamente motivato la decisione in quanto:

- innanzitutto, nel merito, avevano espressamente sostenuto che le doglianze dell’Ufficio dovevano ritenersi infondate, in considerazione del fatto che il costo relativo al compenso del Comitato Tecnico e quello concernente l’assistenza cantieri erano da considerarsi inerenti;
- in secondo luogo, i giudici di seconde cure avevano, altresì, illustrato i caratteri della nozione di “inerenza” della spesa all’attività imprenditoriale secondo quanto espressamente previsto dall’art. 109 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (« la nozione di inerenza consiste in un rapporto tra spese sostenute e attività d’impresa che siano finalisticamente ordinati alla produzione del reddito con un evidente nesso di causalità (...)), anche con un cenno all’interpretazione giurisprudenziale in relazione alla norma citata («La Suprema Corte ha chiarito che il concetto di inerenza di un costo deve essere collegato all’intera attività d’impresa e non ai soli ricavi in senso stretto che da tale spesa possono scaturire»);
- infine, nella decisione si affermava testualmente come la contribuente «abbia dimostrato con appropriate argomentazioni e con una sufficiente

documentazione che siano inerenti e quindi deducibili i costi per il compenso del Comitato Tecnico e il costo per l'assistenza cantiere».

Oltre a ciò, i giudici di legittimità hanno ritenuto infondata l'eccezione dell'Agenzia delle Entrate anche per quanto riguardava il riferimento al ragionamento utilizzato nella decisione, in relazione alle prove dedotte dalla parte, sottolineando come, in tema di valutazione delle prove ed in particolare di quelle documentali, il giudice di merito è tenuto a dare conto, in maniera comprensibile e coerente rispetto alle evidenze processuali, del percorso logico compiuto al fine di accogliere o rigettare la domanda proposta, dovendosi ritenere viziata per apparenza la motivazione meramente assertiva o riferita solo complessivamente alla produzione in atti (Cass., Sez. 3^a, 30 maggio 2019, n. 14762).

Orbene, nella decisione impugnata, i giudici di legittimità non hanno ritenuto di riscontrare siffatto vizio, in quanto i giudici di seconde cure avevano sufficientemente motivato, facendo espresso riferimento sia alle prove offerte dalla società contribuente in giudizio sia alla valutazione dei costi come inerenti all'attività imprenditoriale e, pertanto, deducibili.

Infine, la Suprema Corte ha, altresì, condannato l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite in favore dell'Avv. Maurizio Villani, dichiaratosi antistatario.

Avv. *Alessandra Dizzelli*

**STUDIO LEGALE
TRIBUTARIO VILLANI**
